



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 85**

Riunione del 28 luglio 2010

**81.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DI:**

- **GIANNI MARSON n.q. presidente p.t. SOC.
INSIEME PER PORDENONE**
- **INSIEME PER PORDENONE n.p. Preiodente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Elvio Albanese - Componente estensore;

Con relazione ex art. 72, co. II Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva:

a) il sig. **GIANNI MARSON**, n.q. presidente p.t. soc **INSIEME PER PORDENONE**

"per avere, in violazione dell' **art 17, 19 Statuto Federale e 21, 24 e 28 R.A.T. e 55 Rg. Giur.**, proceduto al trasferimento on line delle atlete **BORTOLUSSI Chiara e TURLON Elena** mediante l'utilizzo del modulo di trasferimento con la soc. **INSIEME PER PORDENONE** senza che le atlete in oggetto abbiano mai stato sottoscritto il relativo modulo";

b) soc **INSIEME PER PORDENONE** nella persona del presidente p.t., per aver in violazione degli artt. 2,17 dello Statuto Federale, 21, 24 e 28 R.A.T. e Reg. proceduto al trasferimento on line delle atlete **BORTOLUSSI Chiara e TURLON Elena** utilizzando il modulo di trasferimento senza averlo sottoscritto;

Dal fascicolo depositato in atti, emergeva:

a) che in data 18 dicembre 2009 la società incolpata aveva richiesto il trasferimento delle atlete in parole on line senza avere regolarmente e ritualmente formato l'apposito modulo corredato dalle sottoscrizioni delle atlete, che, di contro, in data 22/4/2010 avevano rilasciato al Comitato provinciale di Pordenone una dichiarazione (segnalazione) con cui denunciavano l'occorso chiedendo lumi sulla validità dell'atto. Alcun dubbio è dato nutrire sulla genuinità di dette dichiarazioni poiché



indirizzate e rimesse a codesto ufficio dalla Presidenza del Comitato territoriale competente.

b) che l'Ufficio Tesseramento Fipav aveva con prot. /tess/MR/50453 annullato il

tesseramento medesimo rimettendo gli atti alla procura federale;

c) che il sodalizio non aveva fatto pervenire alla Procura Federale alcuna memoria.

All'udienza del 28 luglio 2010 era presente il sostituto Procuratore federale Avv. Mario Tobia , il quale confermava la proposta di sanzioni della Procura, segnatamente la sospensione da ogni attività federale per mesi 3 per il presidente ed € 300,00 di multa per il sodalizio.

La Commissione Giudicante Nazionale

letti gli atti e considerate le osservazioni della Procura Federale, rileva come gli elementi raccolti siano idonei a corroborare un giudizio di colpevolezza in capo agli incolpati e giustificare la sanzione .

Sostanzialmente in uno con le segnalazioni delle atlete, e solo in seguito a queste è stato lo stesso Presidente in qualità di legale rappresentante della società, ad accusarsi i fatti oggetto della indagine della Procura Federale, sollecitata dall'Ufficio Tesseramento.

Alcun dubbio, pertanto, può sorgere in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, in quanto la condotta posta in essere dal Presidente del sodalizio, documentalmente provata- consistita nell'aver proceduto al tesseramento on line non disponendo delle

sottoscrizioni sul modulo di trasferimento da parte degli atleti - va qualificata come confessione stragiudiziale. Infatti la resipiscenza mostrata (lettera del 29 maggio 2010 autodenuncia)a distanza di oltre 5 mesi dall'accaduto, non può essere ritenuta tempestiva ed utile ai fini esimenti.

Sotto il profilo regolamentare, la suddetta condotta si appalesa in contrasto con le norme di cui ai contestati articoli dello 17, 1 Statuto federale (doveri di lealtà e probità sportiva) nonché degli artt. 21, 24 e 28 R.A.T.

Da ultimo, per quanto attiene alla quantificazione della sanzione, il comportamento tenuto dal presidente del sodalizio- il quale non ha denunciato il fatto tempestivamente- benchè in assenza di dolo , con mera colpa - consistita nell'aver con leggerezza proceduto al tesseramento senza essersi sincerato di essere in possesso dei moduli sottoscritti dalle atlete, che comunque non hanno preso parte ad alcuna



attività- conducono la CGN a mitigare la sanzione richiesta dalla Procura ed a irrogare la sanzione della sospensione di mesi 2 al Presidente del sodalizio e la multa di € 200,00 (duecento) al sodalizio, il quale risponde ai sensi dell'art. 55 n. 3 Reg. Giur. a titolo di responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale
dichiara

gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, così come in atti e narrativa evidenziati e, per l'effetto, infligge al sig. GIANNI MARSON la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due) e alla soc. INSIEME PER PORDENONE nella persona del presidente P.T. la sanzione pecuniaria di € 200,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading "Costanza Acciai".

Roma, 29 Luglio 2010